

Istruzione e scuole - università – Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 19730 del 23/07/2019 (Rv. 654776 - 01)

Scuole di specializzazione delle Facoltà di medicina - Trattamento economico dei medici specializzandi - Mancato inserimento della scuola di specializzazione nell'elenco ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 275 del 1991 - Ostacolo al riconoscimento del diritto alla borsa di studio in favore dello specializzando - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un'Università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 275 del 1991, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto alla borsa di studio in favore di medici iscritti ad una scuola di specializzazione in "Igiene mentale" sul rilievo della equipollenza di detta scuola a quella in psichiatria stabilita, seppur ai fini degli esami di idoneità del personale di ruolo sanitario, dal d.m. 27 luglio 1990).

Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 19730 del 23/07/2019 (Rv. 654776 - 01)